



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI,
MASTRANGELI, SIMEONI e VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2017

Disposizioni in materia di soppressione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, fino al 2012, i cosiddetti vitalizi degli eletti concessi al termine del mandato parlamentare, al conseguimento di alcuni requisiti di anzianità di permanenza nelle funzioni elettive, avevano la forma di una rendita vitalizia. Quanto alla soglia d'età per poterne beneficiare, questa è stata progressivamente elevata solamente da un decennio a questa parte.

Con la riforma dei regolamenti interni delle Camere, dal 1° gennaio 2012 ovvero per gli eletti per la prima volta nel 2013, è stato introdotto il nuovo trattamento previdenziale dei parlamentari, basato sul sistema di calcolo contributivo già adottato per il personale dipendente della pubblica amministrazione ma differente rispetto a quello in vigore per i lavoratori dipendenti. Il diritto al trattamento pensionistico si matura al conseguimento di un duplice requisito, anagrafico e contributivo: l'ex parlamentare ha infatti diritto a ricevere la pensione a condizione di avere svolto il mandato parlamentare per almeno cinque anni e di aver compiuto 65 anni di età. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni.

Pertanto, i parlamentari cessati dal mandato prima del 2012 continuano a percepire gli assegni vitalizi pre-riforma; conseguentemente, ai neo-deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012, dunque eletti per la prima volta *post* riforma, viene applicato un sistema *pro rata*: la loro pensione risulta dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato, al 31 dicembre 2011, e della quota di pensione riferita agli anni di mandato parlamentare esercitato dal

2012 in poi. La pensione *pro rata* non può superare in nessun caso l'importo massimo previsto dal previgente regolamento per gli assegni vitalizi.

Il presente disegno di legge, mediante l'introduzione del medesimo sistema previdenziale vigente per i lavoratori dipendenti, mira ad annullare le rendite vitalizie, considerate da tutti i cittadini ad eccezione dei percettori delle medesime inique, di modo tale che anche a questi ultimi, così come a tutti gli eletti, si applichi lo stesso sistema pensionistico. Pertanto, si interviene con legge ordinaria in un campo regolato dai regolamenti interni per il trattamento previdenziale dei parlamentari, approvati dai rispettivi Uffici di presidenza.

Il trattamento previdenziale dei parlamentari viene equiparato a quello dei lavoratori dipendenti comportando anche per essi l'applicazione del limite dei sessantacinque anni per l'erogazione del trattamento previdenziale, eliminando la possibilità di diminuire tale limite per ogni anno di legislatura ulteriore rispetto ai cinque prescritti fino al massimo dei sessanta anni; inoltre, il nuovo sistema viene applicato anche ai trattamenti previdenziali in essere, compresi i vitalizi attualmente percepiti, che vengono definitivamente soppressi e ricalcolati secondo il nuovo sistema contributivo, il quale troverà applicazione anche per i consiglieri regionali.

Con riferimento a questi ultimi, si prevede, quindi, che le regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale, unitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, si debbano adeguare a quanto previsto per i parlamentari nazionali, pena la decurtazione dei trasferimenti statali loro spettanti.

L'articolo 1, in particolare, reca l'indicazione della finalità della legge - sopprimere gli assegni vitalizi e ogni tipo di trattamento pensionistico dei parlamentari, comunque denominato, e introdurre un trattamento previdenziale esattamente allineato a quello vigente per i lavoratori dipendenti - e del suo ambito di applicazione verso tutti gli eletti, tanto a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, quanto a quelli eletti successivamente e quanto agli ex parlamentari. Si demanda inoltre agli Uffici di presidenza delle Camere la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato.

L'articolo 2 reca una modifica alla legge n. 1261 del 1965 che disciplina l'indennità dei parlamentari in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione. La disposizione costituzionale stabilisce il diritto per i parlamentari di ricevere un'indennità per lo svolgimento del mandato e demanda alla legge ordinaria la definizione del relativo importo. La legge ordinaria in questione, legge n. 1261 del 1965, pone un limite massimo all'indennità, pari a quella di presidente di sezione della Corte di cassazione, e affida agli Uffici di presidenza di stabilire in concreto l'importo dell'indennità entro tale limite. La modifica che si intende apportare alla legge suddetta consiste nella previsione circa un'indennità costituita da due voci: un'indennità mensile e un trattamento previdenziale da corrispondere a fine mandato con gli stessi criteri vigenti per i lavoratori dipendenti. In pratica, viene applicato il principio che definisce il trattamento previdenziale quale indennità differita, da corrispondere al raggiungimento dell'età pensionabile.

L'articolo 3 estende il sistema contributivo individuato come sopra anche alle regioni e alle province autonome le quali, quindi, dovranno applicare le nuove disposizioni ai membri dei consigli regionali e delle province autonome, attraverso l'adozione di

atti conseguenti entro sei mesi, pena la riduzione proporzionale dei trasferimenti statali a qualunque titolo loro spettanti.

Gli articoli da 4 a 9 descrivono l'architettura del sistema previdenziale così come concepito dal presente disegno di legge. *In primis*, l'articolo 4 mantiene l'obbligatorietà da parte dei parlamentari del versamento dei contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità. Per i parlamentari dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, che scelgono di rinunciare all'indennità parlamentare e di mantenere il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, viene mantenuta la possibilità di richiedere di versare comunque i contributi per ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. Per l'erogazione delle prestazioni è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari.

L'articolo 5 prevede, infatti, che sia istituita presso l'INPS una gestione separata dotata di autonomia finanziaria, contabile e di gestione, ove confluiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari. Tali risorse sono determinate al momento della redazione del bilancio di previsione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono parte della richiesta di dotazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento degli organi costituzionali. L'appostamento di queste risorse è operato in modo distinto nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Gestione separata previdenza dei parlamentari presso l'INPS»; le risorse sono quindi trasferite al bilancio degli organi parlamentari e da questi trasferite all'INPS come una partita di giro. Conseguentemente il bilancio degli organi parlamentari è corrispondentemente ridotto. Con tale previsione si intende, conseguentemente, anche aumentare il grado di trasparenza del bilancio degli organi rappresentativi.

Inoltre, si prevede l'istituzione di un consiglio di amministrazione, senza oneri a carico dell'erario, per la gestione delle risorse destinate alla gestione separata.

L'articolo 6 disciplina l'accesso alla pensione prevedendo che il trattamento previdenziale è corrisposto unicamente previo esercizio del mandato parlamentare per almeno dieci anni e solo al compimento dell'età richiesta per l'accesso al trattamento ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Viene, pertanto, soppressa la possibilità di scontare gli ulteriori anni di mandato - fino al massimo di cinque - dal computo dell'età pensionabile; facoltà che ad oggi permette l'accesso al trattamento al sessantesimo anno di età. Il limite dei sessantacinque anni per tutti i parlamentari fa sì che anche l'età pensionabile sia identica a quella dei lavoratori dipendenti. Rimane la possibilità, ai fini della maturazione del diritto al trattamento, di computare come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, ma viene aggiunto l'obbligo di versare per intero i contributi.

L'articolo 7 determina il trattamento previdenziale con lo stesso sistema, di tipo contributivo, vigente per i lavoratori dipendenti ossia moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione fissati dalla legge n. 247 del 2007. Con l'articolo 8 il montante contributivo individuale viene determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Tale aliquota è stata determinata la prima volta dalla legge Dini, la legge n. 335 del 1995, e attualmente, a seguito di diversi interventi integrativi, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali è pari al 33 per cento di cui l'8,8 per cento a carico del lavoratore e per la restante parte a carico del datore di lavoro.

L'articolo 9, adottando il meccanismo previsto attualmente dai regolamenti parlamentari, prevede l'erogazione del trattamento previdenziale a partire dal primo

giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento, ossia sessantacinque anni. Laddove, invece, il parlamentare abbia già raggiunto l'età pensionabile, il trattamento decorre dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa, a meno che il mandato cessi per motivi diversi dalla fine della legislatura, come ad esempio per dimissioni; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

L'articolo 10 disciplina i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale in godimento.

Ed invero, un motivo di critica è sempre stato rappresentato dalla circostanza per la quale in origine potevano cumularsi più vitalizi derivanti da altre carriere politiche oltre quella del parlamentare, esemplificativamente quella del Parlamento europeo e del consigliere regionale.

Attualmente i regolamenti interni degli organi parlamentari prevedono, a partire dal 2012, la sospensione del pagamento della pensione qualora l'ex parlamentare sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un consiglio regionale. Tale sospensione si applica altresì a tutti gli incarichi incompatibili con lo *status* di parlamentare - inclusi gli incarichi di Governo, in altri organi costituzionali, nelle giunte regionali nonché le cariche elettive negli enti territoriali incompatibili con il mandato parlamentare, purché comportino un'indennità pari almeno al 50 per cento dell'indennità parlamentare lorda; la sospensione, in altri termini, scatta solo se l'indennità della carica incompatibile supera del 50 per cento l'indennità parlamentare. Inoltre, si prevede che il parlamentare, nel caso di incompatibilità previste da legge

ordinaria, possa scegliere di optare per la pensione e rinunciare all'indennità.

Il presente disegno di legge estende la sospensione a tutte le cariche incompatibili, a prescindere dall'ammontare dell'indennità, e introduce la sospensione anche in relazione all'assunzione di qualsiasi altra carica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico. In tale caso, però, la sospensione scatta solo quando l'ammontare dell'indennità supera quello del trattamento previdenziale. Il passaggio al sistema contributivo anche per i vitalizi erogati dai consigli regionali risolve alla radice anche il problema del cumulo: si tratterà infatti di trattamenti previdenziali che calcolati su criteri omogenei vanno a formare un unico montante e un unico trattamento pensionistico.

L'articolo 11 prevede la possibilità per i parlamentari di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni. L'importo della pensione è determinato dalla somma dei *pro quota*, tanti quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Per i parlamentari che si avvarranno del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di

fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico richiesto, per l'accesso alla pensione, ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Ai sensi degli articoli 12 e 13 viene equiparato il diritto alla pensione di reversibilità ai congiunti e il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali alle condizioni previste per tutti i lavoratori.

L'articolo 14 dispone la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi e delle pensioni ad oggi erogati da parte delle Camere attraverso la previsione del ricalcolo entro sei mesi di tutti gli importi dei trattamenti attualmente stanziati con il nuovo metodo del calcolo contributivo in vigore per i lavoratori dipendenti. Pertanto i parlamentari già cessati dal mandato, e che attualmente beneficiano del vitalizio o della pensione, si vedranno ricalcolati gli importi con il sistema contributivo. Invece i parlamentari cessati dal mandato i quali non percepiscono ancora un trattamento previdenziale, in quanto non ancora raggiunta l'età pensionabile, beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento dell'età richiesta per l'accesso al trattamento ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Infine, l'articolo 15 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Soppressione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali e soppressione di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato)

1. Gli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio ai membri del Parlamento in carica e cessati dal mandato.

2. Gli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono al rimborso, in un'unica soluzione, dei contributi già versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi per i consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, in armonia con quanto previsto dal comma 1 per i membri del Parlamento.

4. Gli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese

di viaggio e di trasporto per i membri del Parlamento cessati dal mandato.

Art. 2.

(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento)

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».

Art. 3.

(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

2. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Versamento dei contributi)

1. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, i parlamentari sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.

2. I parlamentari che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

Art. 5.

(Gestione separata INPS)

1. È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una gestione separata, dotata di autonomia finanziaria, contabile e di gestione, nella quale afferiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari di cui alla presente legge, compresi i contributi di cui all'articolo 8, comma 3. Le risorse sono definite in sede di programmazione del bilancio dell'organo interessato nell'ambito della dotazione finanziaria triennale e sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata previdenza dei parlamentari presso l'INPS». Tali risorse sono destinate unicamente al finanziamento dei trattamenti di cui alla presente legge.

2. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1, è istituito un consiglio di amministrazione composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, individuati dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.

Art. 6.

(Accesso al trattamento previdenziale)

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno dieci anni. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.

2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai parlamentari cessati dal mandato al compimento dell'età richiesta per l'accesso al trattamento previdenziale ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

3. Al parlamentare che sostituisca un altro parlamentare la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso.

Art. 7.

(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo)

1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in

vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, come rideterminati ogni tre anni ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della medesima legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.

Art. 8.

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

3. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideeterminazioni.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del pro-

dotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 9.

(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale)

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.

2. Nel caso in cui il parlamentare, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 10.

(Sospensione del trattamento previdenziale)

1. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'eroga-

zione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.

2. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 13.

Art. 11.

(Cumulo di periodi assicurativi ai fini pensionistici)

1. I parlamentari possono cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a loro carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidare secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

2. Per i parlamentari che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere al compimento del requisito anagrafico di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 12.

(Pensione ai superstiti)

1. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che

per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione indicate nella presente legge, si applicano le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché ai fini del calcolo delle aliquote di reversibilità e delle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

Art. 13.

(Rivalutazione delle pensioni)

1. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Art. 14.

(Rideterminazione degli assegni vitalizi)

1. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I parlamentari cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti rical-

colati con il sistema contributivo di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento dell'età richiesta per l'accesso al trattamento previdenziale ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

